Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 23 MAGGIO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 5,50% Serie ordinaria - effettuata il 15 maggio 1959.

(2862)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 19 maggio 1959, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Tadakatsu Suzuki, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

(3109)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. **289**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto artigianelli Sacro Cuore », con sede in Faenza (Ravenna).

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Istituto artigianelli Sacro Cuore », con sede in Faenza (Ravenna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 132 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. **290**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana della Preservazione della Fede e della Religione », con sede in Ozieri (Sassari).

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana della Preservazione della Fede e della Religione », con sede in Ozieri (Sassari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 133 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. **291**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Catena, in Cassano Ionio (Cosenza).

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna della Catena, in Cassano Ionio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 134 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. **292**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in località Terminetto del comune di Viareggio (Lucca).

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 22 agosto 1958, integrato con postilla senza data e dichiarazione del 29 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, in località Terminetto del comune di Viareggio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 293.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Baldasseria della città di Udine.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 7 ottobre 1958, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni del 21 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Baldasseria della città di Udine.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1959
Atti del Governo registro n 118, *foglio n* 136 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 294.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Fiuminata (Macerata).

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Fiuminata (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n 295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Lavaiano del comune di Lari (Pisa).

N 295. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Miniato in data 16 agosto 1958, integrato con due dichiarazioni del 16 agosto 1958 e del 10 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Lavaiano del comune di Lari (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 296.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Santo Bambino Gesù, in località Sacco-Pastore della città di Roma.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 30 marzo 1957, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 20 marzo 1958, relativo alla erezione della parrocchia del Santo Bambino Gesù, in località Sacco-Pastore della città di Roma, e all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1959, riguardante la costituzione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1958 31 maggio 1961;

Considerato che l'avv. Nazario Florio, nominato membro di detta Commissione ai sensi del citato art. 129, lettera *c*), del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, è stato collocato a riposo dal 5 febbraio 1959,

Considerato che, in sua sostituzione è stato designato il dott. Lo Schiavo Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Considerata l'opportunità che l'avv. Nazario Florio continui a far parte della predetta Commissione in qualità di esperto, mantenendo le funzioni di vice presidente;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 5 febbraio 1959, il dott. Lo Schiavo Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato, ai sensi dell'art. 129, lettera *c*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1958 31 maggio 1961, in sostituzione dell'avv. Nazario Florio, collocato a riposo.

L'avv. Nazario Florio, dalla stessa data continua a far parte della predetta Commissione in qualità di esperto, mantenendo le funzioni di vice presidente.

Art. 2.

Il dott. Lo Schiavo Giuseppe è assegnato alle sezioni prima e seconda della Commissione suindicata.

L'avv. Nazario Florio continua a far parte delle predette sezioni prima e seconda nonchè delle Commissioni, costituite ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 239 del sopracitato testo unico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1959
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n* 354

(3099)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 18 luglio 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

DI CONCERTO CON

I Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste.

Visto il proprio decreto 4 marzo 1957, adottato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « E. Marchiafava »;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1957, adottato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, con il quale è stato provveduto alla sostituzione di un membro del Consiglio direttivo del predetto Istituto;

Vista la nota n. 434 del 12 febbraio 1958, con cui il Ministero delle finanze comunica che il componente del detto Consiglio, dott. Giuseppe Gualdi, direttore centrale per i servizi del sale e del chinino dell'Amministrazione dei monopoli di Stato non può accettare tale incarico e designa per la sostituzione l'ispettore superiore tecnico della stessa Amministrazione dott. Jona Enrico;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, recante norme per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto sopra citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

L'ispettore superiore tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, attualmente chimico responsabile della produzione del chinino di Stato, dott. Jona Enrico è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » di Roma, in sostituzione del direttore centrale per i servizi del sale e del chinino dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dott. Gualdi Giuseppe.

Roma, addì 18 luglio 1958

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MONALDI

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1959
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 79

(3102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1959, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta è stata prorogata fino al 15 maggio 1959 ed il rag. Giovanni Modelli è confermato nell'incarico di commissario governativo dell'Ente medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione E' fatto altresì obbligo al commissario, nel termine sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui al combinato disposto degli articoli 2364 numeri 2, 3 e 4 del Codice civile e 31 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

(3005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n 5679/3583 in data 1° aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 1959 (registro n. 7 Agricoltura, foglio n 176) è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, in L 4 552 719 (lire quattromilioni cinquecentocinquantaduemila settecentodiciannove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Crosia (Cosenza), della superficie di ettari 33 60 80 nei confronti della ditta GIANNONE Ciro fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 24 dicembre 1951, n 1470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n 3). Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato, di L 1 330 000, già liquidato con decreto Ministeriale 31 agosto 1957, n 3082/986 (pubblicato per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 285 del 19 novembre 1957)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo della misura di L 1 090 744 (lire un milione novantamilasettecentoquarantaquattro)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 4 310 000 (lire quattromilionitrecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 30 del 5 febbraio 1959.

(2978)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la facolta di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « patologia generale », cui la facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(3123)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 aprile 1959, i poteri conferiti all avv Raffaele Rocca, commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1959.

(3070)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Agricola industriale unità », con sede in Gonzaga (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1959, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Agricola industriale unita », con sede in Gonzaga (Mantova), costituita con atto del notaio dott Alberto Togliani in data 2 dicembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3094)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1959, la Società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro), costituita con atto del notaio dott Luigi Pau in data 13 aprile 1954, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Pasquale Pinna.

(3095)

Scioglimento della Società cooperativa « Lavoratori terrieri - Gairo », con sede in Gairo (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1959, la Società cooperativa « Lavoratori terrieri - Gairo », in Gairo (Nuoro), costituita con atto del notaio dott Marco Camboni in data novembre 1947, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Pasquale Pinna.

(3096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 22 maggio 1959 presso le *sottoindicate Borse valori*

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	644,95	645,25	645 —	645,15	644,10	644,83	645,30	644,75	644,95	645 —
Fr Sv.	143,64	143,65	143,635	143,655	143,65	143,64	143,67	143,60	143,65	143,65
Kr. D.	90,03	90,08	90,07	90,095	90,05	90,06	90,08	90,10	90,02	90 —
Kr N.	87,10	87,13	87,14	87,175	87,10	87,10	87,155	87,10	87,09	87,05
Kr Sv.	119,94	119,95	119,97	119,97	119,90	119,95	119,955	120 —	119,94	119,92
Fol	164,42	164,43	164,42	164,42	164,44	164,42	164,41	164,42	164,41	164,40
Fr B.	12,45	12,45	12,45375	12,45375	12,45	12,45	12,4525	12,45	12,45	12,45
Fr Fr.	126,60	126,60	126,62	126,615	126,55	126,60	126,605	126,60	126,60	126,60
Lst	1745,25	1746,15	1745,35	1746,40	1745,25	1745,45	1746,15	1745,50	1745 —	1746 —
Dm occ.	148,42	148,42	148,415	148,4275	148,425	148,42	148,43	148,40	148,42	148,41
Scell. Aust.	23,97	23,978	23,98	23,98125	23,95	23,98	23,97875	23,98	23,97	23,98

Media dei titoli del 22 maggio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,80
Id 3,50 % 1902	71,80
Id 5 % 1935	102,475
Redimibile 3,50 % 1934	92,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
Id 5 % 1936	99,925
Id 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id 5 % (Beni Esteri)	97,90

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,3)
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,225
1 Franco svizzero	143,662
1 Corona danese	90,087
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	119,962
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,453
100 Franchi francesi	126,61
1 Lira sterlina	1746,275
1 Marco germanico	148,429
1 Scellino austriaco	23,98

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n 1821,

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, diciannove dei posti attualmente vacanti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione devono essere conferiti mediante concorso riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, in possesso del prescritto titolo di studio,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali, in possesso dei seguenti requisiti·

A) essere forniti di uno dei titoli di studio appresso indicati, aventi valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico al corso superiore dell'istituto tecnico, dell'istituto magistrale o alla 4ª ginnasiale, licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ne possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

i) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impego,

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli impiegati prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte

La prova di dattilografia consisterà nella scrittura a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio protocollo.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ad oggi,

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e della Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100, se la autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200, se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nelle votazioni complessive.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

A tale fine coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-18 dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti (o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma ed i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato

mod 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge del 9 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art 9 della legge 5 gennaio 1955, n 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli Orfani di guerra

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

I documenti di cui al precedente comma dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo

Art 9

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art 10

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del Personale - Divisione I, entro il perentorio termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art 2, lettera *A*)

Quando il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 4 maggio 1925, n 653

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o di altre Amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento In tal caso essi debbono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla Scuola od Istituto presso cui il titolo è stato conseguito

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100 Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita sui registri di stato civile di un Comune italiano

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione

Nel certificato, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n 837, ed effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione dichiarando se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che

l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

G) Copia aggiornata o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, per i candidati che ancora non abbiano adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente

H) I candidati impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata

I) I candidati impiegati non di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Art 11

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso articolo.

I candidati che siano impiegati dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *F*) e *H*) del citato art. 10

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *F*) e *G*) del precedente art. 10, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre Amministrazioni, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel precedente art 10 sotto la lettera *A*), per il titolo di studio

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1959
Registro n. 52, foglio n 329

(2890)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a dieci posti d'inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932 numero 1821,

Considerato che, ai sensi dell'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, dieci dei posti attualmente vacanti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione devono essere conferiti mediante concorso riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, in possesso del prescritto titolo di studio,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a dieci posti d'inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali, in possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria,

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art 127, lettera *d*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del perso-

nale - Divisione I, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome,

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio,

i) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego,

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per avere conseguito l impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli impiegati prestano servizio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art 5.

A corredo delle domande di partecipazione al concorso i candidati dovranno produrre i seguenti documenti:

1 Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio posseduto (su carta da bollo da L 200), ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi debbono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo di studio originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Scuola od Istituto presso cui il titolo è stato conseguito.

2 Copia aggiornata o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa), munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo

3 I candidati impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio civile con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell Amministrazione dalla quale dipendono

Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

4 I concorrenti che siano dipendenti non di roulo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

5. Ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Art. 6.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il termine fissato nel primo comma del precedente articolo quattro, o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso, non saranno prese in considerazione.

Del pari non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine in parola, salvo quanto è disposto dal successivo art. 11 ai soli fini in esso considerati Non saranno neppure valutati i titoli prodotti ad altra Amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, salvo quanto previsto nel precedente art. 5, per il titolo di studio.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

La prova pratica avrà luogo in Roma, nel giorno e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui detta prova si svolgerà

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è da L. 100, se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200, se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

I candidati che abbiano conseguito nella prova pratica un voto inferiore a sei decimi non saranno collocati nella graduatoria degli idonei.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art. 9.

La Commissione, di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti discrezionalmente dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dal punto da essi riportato nella prova pratica.

A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

A tale fine coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte dell'ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che, quali prigionieri di guerra, abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945, e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati ed invalidi alto atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma ed i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge del 9 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni

previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualità mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

Il documento di cui al precedente comma dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art 12.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

A) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto dei nascita sui registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

B) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

C) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici.

D) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

E) Certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione dichiarando se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

F) I candidati che siano impiegati dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre il documento di cui alla precedente lettera *E*)

G) I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento di cui al numero 2 del precedente art 5, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre Amministrazioni, a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dell'Amministrazione.

Art 14.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 15.

I documenti di cui alla lettera *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art 13 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso articolo.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno esonerati dal periodo di prova

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1959
Registro n. 52, *foglio n.* 328

(2889)

Diario della prova scritta del concorso a dodici posti di insegnante elementare in prova negli Istituti statali per sordomuti.

La prova scritta del concorso a dodici posti di insegnante elementare in prova negli Istituti statali per sordomuti, bandito con decreto Ministeriale 8 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 1959, avrà luogo in Roma, il giorno 6 giugno 1959, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Istituto statale dei sordomuti, via Nomentana, 54

(3122)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il decreto prefettizio n. 4319 del 29 gennaio 1954, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1953 nei comuni di Caltabellotta e Naro e nei Consorzi di vigilanza igienica Burgio-Lucca Sicula-Villafranca Sicula e Santa Margherita Belice-Montevago,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 3477 del 6 febbraio 1958, modificato con decreto prefettizio n 27514 del 18 ottobre 1958,

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso

1 Parinisi Andrea . . . punti 133,000 su 200
2 Corrao Franc Paolo . . . » 125,415 »
3 Ciotta Carmelo . . . . » 115,000 »
4 Riggio Silvestro . . » 114,06 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 30 aprile 1959

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 13655, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1953 nei comuni di Caltabellotta e Naro e nei Consorzi di vigilanza igienica Burgio Lucca Sicula-Villafranca Sicula e Santa Margherita Belice Montevago;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

I sottoelencati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e nominati ufficiali sanitari in via di esperimento, per un biennio, del Comune o del Consorzio accanto a ciascuno indicato

1) Parinisi Andrea Caltabellotta,
2) Corrao F. Paolo: Consorzio Santa Margherita Belice-Montevago;
3) Ciotta Carmelo: Naro,
4) Riggio Silvestro. Consorzio Burgio-Lucca Sicula-Villafranca Sicula.

E' fatto obbligo ai suddetti di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine predetto, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 30 aprile 1959

Il prefetto: QUERCI

(2944)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n 36816 del 3 dicembre 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958.

1) Castelraimondo-Gagliole (condotta consorziale),
2) Penna San Giovanni (condotta unica),
3) Petriolo (condotta unica),

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto n 41247 del 2 febbraio 1959;

Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso stesso,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281, relativo all'espletamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1958

1. Guglielmini Luigi . . . . . punti 62 005 su 100
2 Palotta Pietro . . . . . . » 60,595 »
3. Corvatta Mario . . . . . . » 58,835 »
4. Bernardini Mario . . . . » 57,725 »
5 Innocenzi Giulio . . . . » 57,422 »
6 Cagnucci Giovanni . . . . » 55,145 »
7 Tambella Gildo . . . . . » 54,768 »
8 Lupini Luigi . . . . . » 54,755 »
9. Fanesi Renato . . . . . » 53,998 »
10 Gratani Lucio . . . . . » 53,171 »
11. Bellachioma Franco . . . . » 52 913 »
12 Mancini Giuseppe . . . . » 51,855 »
13 Marcorelli Giorgio . . . . » 51,771 »
14. Marziali Vincenzo . . . . » 51,497 »
15. Aprilesi Alfiero . . . . . » 51,462 »
16. Maccioni Ettore . . . . . » 51,412 »
17. Secchi Aurelio . . . . . » 50,275 »
18. Corvatta Mariano . . . . . » 50,145 »
19. Riccobelli Mario . . . . » 50,005 »
20. Di Matteo Berardo . . . . . » 49 342 »
21. Pierucci Costantino . . . . » 48,725 »
22. Galosi Ernesto . . . . . » 48,722 »
23. Conti Domenico . . . . . » 48,550 »
24. Zimarino Ettore . . . . . » 47,437 »
25. Paganucci Nello . . . . . » 47,205 »
26. Martorelli Mario . . . » 47,000 »
27. D'Ignazi Tito, coniugato . . . » 46,550 »
28 Marrocchi Italo . . . » 46,550 »
29 Filippucci Antonio . . » 45 800 »
30 Natale Bruno . . . . . . » 45,775 »
31. Paganelli Elio . . . . . . » 45,527 »
32 Santini Mario . . . . - . » 45,162 »
33. Orlandi Vittorio . . . » 45,058 »
34. Jannacci Giuseppe . . » 45,000 »
35 Lazzarini Valter . . . . » 44,542 »
36. Basti Luigi . . . » 44,475 »
37. Nardini Valter . . . » 44,250 »
38. Franciosini Francesco . . . » 43,900 »
39. Di Matteo Camillo . . . . » 43,887 »
40. Tunno Adolfo . . . » 43,750 »
41. Tossichetti Luigi . » 43,600 »
42. Costantini Francesco, nato nel 1930 » 43,500 »
43. Bucchi Carlo, nato nel 1932 » 43,500 »
44. Macarri Vincenzo . . » 43,000 »
45. Brufani Giustino . . . » 42,500 »
46. Rossi Carlo . . . » 42,050 »
47. Morettini Bruno, nato nel 1928 . » 42,000 »
48. Agostinelli Giuseppe, nato nel 1930 » 42,000 »
49. Campri Vittorio . . » 41,804 »
50. Codice Giuseppe . . » 41,250 »
51. Giordano Francesco . . . » 41,245 »
52. Emiliozzi Mauro . . . » 41,100 »
53. Ranieri Francesco . . . . » 41,050 »
54. Trenti Ferdinando . . . . » 41,000 »

55. Di Luca Decio . . . punti 40,500 su 100
56. Di Giuseppe Fernando, nato il 30 maggio 1932 . » 40,000 »
57. Rosin Attilio, nato il 10 luglio 1932 » 40,000 »
58. Cacciaguerra Cesare » 39,800 »
59. Rossetti Pietro . . . . » 38,150 »
60. Giamberti Luigi . . . . . » 37,725 »
61. Comodo Narciso . . . . . » 37,500 »
62. Scarpetta Dario . . . . » 37,350 »
63. Ciccarelli Annibale . . . » 36,933 »
64. Galigani Giampaolo . . » 36,750 »
65. Tardella Paolino . . . » 36,380 »
66. Segatori Amedeo . . » 36,325 »
67. Montanari Mario, coniugato » 35,000 »
68. Giagnoli Giuseppe, nato nel 1929 » 35,000 »
69. Urbinati Marcello, nato nel 1933 . » 35,000 »
70. Mazzucca Giovanni, nato nel 1934 . » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 20 aprile 1959

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n 36816 del 3 dicembre 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto:

1) Castelraimondo-Gagliole (condotta consorziale);
2) Penna San Giovanni (condotta unica),
3) Petriolo (condotta unica),

Visto il proprio decreto n. 11921 di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui trattasi,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi a concorso, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Guglielmini Luigi: condotta unica di Petriolo;
2) Palotta Pietro: condotta consorziale Castelraimondo-Gagliole,
3) Corvatta Mario: condotta unica di Penna San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 20 aprile 1959

Il prefetto: FABIANI

(2945)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto n. 32812/San del 28 dicembre 1957, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti al 30 novembre 1957,

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n 5 della Commissione medesima in data 20 aprile 1959, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei,

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno ottenuto la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1 Guerrini Domenico . . . . punti 56,339 su 50
2 Fanesi Renato . . . . . » 54,170 »
3 Bonelli Vincenzo . . . . . » 53,154 »
4 Pacione Vincenzo . . . . . » 53,055 »
5. Botticelli Stelio . . . . . » 51,747 »
6 Nardini Walter . . . . . » 49,056 »
7 Pezzotti Martino . . . . . » 45,500 »
8 Martorelli Mario . . . . . » 43,268 »
9 Giagnoli Giuseppe . . . . » 41,500 »
10. Bontempi Pietropaolo . . . » 40,681 »
11. Vicini Antonio . . . . . » 40,675 »
12 Di Stefano Carlo . . . . . » 39,634 »
13 Di Giuseppe Fernando . . . » 39,000 »
14 Luzi Alessandro . . . . . » 38,663 »
15 Curci Biagio . . . . . . » 35,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 21 aprile 1959

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero del 21 aprile 1959, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di titolare di veterinario condotto del Consorzio veterinario costituito tra i comuni di Accumoli-Amatrice,

Esaminate le domande dei concorrenti,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Decreta:

Il dott Guerrini Domenico è dichiarato vincitore del concorso per titoli ed esami al posto di titolare del Consorzio veterinario costituito tra i comuni di Accumoli-Amatrice,

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 21 aprile 1959

Il prefetto: LIMONE

(2947)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio 10 giugno 1957, n 7971, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio di Gozzano, vacante nella provincia di Novara al 30 novembre 1956, costituito dai comuni di Gozzano, Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Gargallo, Soriso, Miasino, Madonna del Sasso, Orta San Giulio, Pella, Pogno e San Maurizio d'Opaglio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio 4 dicembre 1958,

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori,

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Signorelli Silvio . . . . . punti 51,421 su 100
2. Genta Giovanni . . » 50,915 »
3. Udo Mario » 50,768 »
4. Arpellino Giuseppe . » 49,941 »
5. Ambrosini Silvio . . . . . » 47,980 »
6. Rossi Luigi . . . . . » 47,536 »
7. Masini Giampiero . . . . » 47,343 »
8. Cametti Adolfo . . . . . » 45,000 »
9. Perini Giovanni . . . » 44,836 »
10. Giamporcaro Sergio . . » 44,823 »
11. Ferrari Alberico . . » 43,500 »
12. Cerri Achille . . » 43,278 »
13. Antoninetti Angelo . » 42,500 »
14. Massocco Pietro » 42,000 »
15. Ghetti Arturo » 41,500 »
16. Gaito Gino » 41,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 4 maggio 1959

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso all'unico posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1956 (Consorzio di Gozzano);

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Signorelli Silvio è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio di Gozzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Novara, addì 4 maggio 1959

Il prefetto: SALERNO

(3026)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 8379/3a San., in data 6 febbraio 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito formata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in premessa:

1. Ferraro Salvatore . . . punti 54,95
2. Ioele Antonio . . » 53,28
3. Meduri Antonino » 52,77
4. Rivellini Pietro . . » 52,09
5. Magrini Giuseppe » 51,56
6. Cristallo Luigi . » 50,66
7. Ajmone Ferdinando . » 49,89
8. Longo Carmelo . . . . » 48,93
9. Mancuso Carmine . . . . punti 47,88
10. Gabriele Edmondo Armando . » 47,55
11. Tallarico Francesco . » 47,50
12. Lamanna Giuseppe . . . » 47,07
13. Berchicci Nicola . . . . » 46,67
14. Nasi Natale . . . . . . » 46,65
15. Schiavone Angiolino » 46,51
16. Carrapetta Aldo . . . . . » 46,31
17. Grasso Luigi . . . . » 46,15
18. Poeta Mario . . . . » 45,78
19. D'Antonio Renato . » 45,64
20. Morelli Enrico » 45,58
21. Lombardi Bartolomeo . » 45,57
22. Abate Giuseppe . . » 45,56
23. Jalongo Livio . . » 45,52
24. Montemurro Pietro . » 45,40
25. Ferrazza Augusto . . » 44,87
26. Monea Francesco . . » 44,58
27. Pirrò Francesco . . » 44,37
28. Marino Giuseppe . . . . » 44,36
29. La Vitola Francesco . . . . » 44,26
30. Belfiore Nicola . » 44,17
31. Parente Vincenzo . . » 44,16
32. Comerci Antonio . » 44,02
33. Contini Ugo . . » 44,00
34. Cimorelli Eduardo . . . » 43,94
35. Arcadi Cosimo . . » 43,68
36. Nardini Valter . . . » 43,53
37. Cifuni Francesco . . . » 43,50
38. Giordano Francesco . . » 43,12
39. Sculco Alfeo . . . » 43,05
40. Geraci Libero . » 43,00
41. Iovieno Alfonso » 42,97
42. Varano Francesco, nato il 1° giugno 1904 » 42,96
43. Restuccia Giuseppe, nato l'11 gennaio 1929 » 42,96
44. Girardi Pietro . . » 42,83
45. Melchionda Michele . » 42,39
46. Genovese Egidio . . . » 42,21
47. Mormando Nicola . » 41,38
48. Signoretta Nicola . . » 41,37
49. Gallo Pasquale . » 41,30
50. Rago Gabriele . . » 41,23
51. Grasso Settimio . . » 41,20
52. Mazzuca Giovanni . . . » 41,01
53. Rossi Alfredo . . . . » 40,92
54. De Pasquale Francesco . . . » 40,80
55. Palma Giuseppe . . . » 40,73
56. Alessio Antonio . . . » 40,64
57. Mascellaro Aldo . . . . » 39,64
58. Damiano Nicola . . . » 39,50
59. Valenti Stefano . . » 39,38
60. Arcuri Francesco . . . . » 39,25
61. Tallarico Domenico . . . » 38,90
62. Massara Rocco . . . » 38,51
63. Mazzaferro Giuseppe . . » 38,30
64. Camilli Sergio . . . . . . » 38,23
65. Macrì Salvatore . » 38,22
66. Cannistrà Natale, coniugato con due figli » 37,77
67. Niutta Nicola, coniugato con un figlio » 37,77
68. Mammone Francesco, coniugato con due figli . . . » 37,44
69. Milazzo Agatino . . . . » 37,44
70. Marino Domenico . . . » 36,81
71. Di Stefano Carlo . . . . » 36,60
72. Micelotta Alfredo . » 36,35
73. Montesanti Francesco . . » 36,24
74. Manno Salvatore . . . » 36,10
75. Zoccali Antonio . . » 36,02
76. Nesci Domenico . . . » 35,65
77. Mazzeo Francesco . . . . » 35,50
78. Petroni Eduardo . . . . » 35,47
79. Vartuli Domenico . . » 35,39
80. Musitano Michele » 35,26
81. Di Libero Dante, nato il 10 gennaio 1927 » 35,00
82. Giofrè Giuseppe Maria, nato l'8 novembre 1927 » 35,00
83. Rossetti Pietro, nato l'11 luglio 1929 . » 35,00
84. D'Amico Oronzo, nato il 1° settembre 1930 » 35,00

Catanzaro, addì 30 aprile 1959

Il prefetto: DE LORENZO

(3025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio n. 5298 in data 2 aprile 1958, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto del Consorzio di Campodolcino-Isolato,

Considerato che la Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del Prefetto di Sondrio n. 2460 in data 10 febbraio 1959, ha ultimato i suoi lavori,

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e della graduatoria predisposta;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Chiodo Giuseppe	punti 44,105	su 100
2. Bausone Franco	» 43,936	»
3. Cadario Ferdinando	» 43,482	»
4. Ceciliani Battista	» 42,295	»
5. Amosso Enrico	» 42,164	»
6. Persicalli Manfredo	» 41,982	»
7. Ferrara Felice	» 41,018	»
8. Zanchi Pietro	» 40,200	»
9. Facchetti Giacomo	» 40,000	»
10. Levi Cristoforo	» 39,465	»
11. Orlando Agostino	» 39,302	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 5 aprile 1959

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto del Consorzio di Campodolcino-Isolato, bandito con decreto del Prefetto di Sondrio n. 5298 in data 2 aprile 1958,

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso,

Visti gli articoli n. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore del concorso al posto di cui in premessa. dott Chiodo Giuseppe

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 5 aprile 1959

(3030) *Il medico provinciale*: PANE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità,

Considerato che a termini dell'art 2, n 3 della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie,

Visto il decreto prefettizio n 25756 Div. III/san , in data 30 dicembre 1957, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Ponte nelle Alpi - Soverzene (1° e 2° reparto) e di Tambre d'Alpago, vacanti in provincia di Belluno al 30 dicembre 1957, nonchè il decreto prefettizio n 4020 Div III/san , del 26 febbraio 1958, con il quale è stata aggiunta la condotta di Taibon-La Valle;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il decreto n. 5367/III in data 17 marzo 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice,

Viste le dichiarazioni di avvenuta pubblicazione negli albi dei Comuni anzidetti, senza che vi siano state opposizioni,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi vacanti messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria,

Visto l'art. 69 delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Ganz Rinaldo: Taibon-La Valle,
2) De Marchi Mario: Ponte nelle Alpi-Soverzene, 1° reparto,
3) Vernier Vito: Ponte nelle Alpi-Soverzene, 2° reparto;
4) Rodeghiero Fortunato: Tambre d Alpago

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all albo di questo ufficio, della prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 6 maggio 1959

(2949) *Il medico provinciale*. MAGRÌ

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.